



COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 02 marzo 2012

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 2 dicembre 2013

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 26 novembre 2019



INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art.7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei corrispettivi nelle locazioni brevi

Art. 7-bis Disposizione sugli agenti contabili

Art. 8 Controllo e accertamento imposta

Art.9 Sanzioni

Art.10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Disposizioni transitorie



Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, le modalità applicative, di accertamento e di riscossione dell'imposta.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Ostuni.

1-bis. Presupposto dell'imposta è, altresì, il pernottamento in immobili ubicati nel territorio di Ostuni destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: "locazioni brevi"), per tali intendendosi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche, eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connessi con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.

2. Il Comune pubblica secondo le disposizioni di legge con cadenza annuale l'entità del gettito dell'imposta e gli importi della stessa destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Ostuni, che pernottano nelle strutture ricettive o negli immobili destinati a locazioni brevi di cui al precedente art. 2.

1-bis. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno o, al massimo, entro la fine del soggiorno. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva o immobile oggetto di locazione breve a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, termine



entro il quale il Comune può accertare l'omesso versamento del tributo ai sensi dell'art.1, comma 161 d.lgs. 296/06.

1-ter Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore apposita dichiarazione in tal senso. Il rifiuto anche della compilazione della suddetta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 9, comma 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e, in caso di locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

3. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Ostuni, anche in deroga al presente regolamento, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli specifici obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

1-bis. La misura e gli adeguamenti tariffari dell'imposta sono demandati alla competenza della Giunta comunale. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 5 stelle;
Villaggi alberghi 5 stelle;
Alberghi 4 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;
Villaggi turistici 4 stelle;
Villaggi alberghi 4 stelle.

3. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Villaggi turistici 3 stelle,
Villaggi alberghi 3 stelle;
Alberghi 3 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.

4. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- alberghi 2 stelle;
- residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
- villaggi turistici 2 stelle;
- alberghi 1 stella;
- esercizi di affittacamere;
- alloggi agrituristici;
- bed & breakfast;
- campeggi;
- aree attrezzate per la sosta;
- case appartamenti vacanze;



- residenze turistiche e residence;
- case per ferie;
- case religiose per ospitalità;
- ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
- immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 1-*bis* del presente regolamento;

5. L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo.

5-bis. abrogato.

6. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi a persona.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
 - c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d. i soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
 - f. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
 - g. i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
 - h. i partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
2. L'applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all'esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il responsabile degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 2, deve provvedere trimestralmente al versamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Ostuni, mediante accredito sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale – Imposta di Soggiorno (reperibile sul sito internet ufficiale del Comune di Ostuni nella sezione "tributi/imposta di soggiorno") tramite bollettino postale o bonifico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti e dei responsabili degli obblighi tributari.

2. L'imposta dovrà essere versata, trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno - trimestre di riferimento - anno - nome struttura".



3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi ed a riversare e rendicontare al Comune di Ostuni il relativo incasso.

2. I gestori o possessori di nuove strutture ricettive e di nuovi immobili destinati a locazioni brevi, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente presentare all'Ufficio tributi del Comune di Ostuni apposita denuncia contenente gli estremi anagrafici dei gestori medesimi, la denominazione, ubicazione e caratteristiche della struttura ricettiva o unità abitativa residenziale locata e tutte le altre informazioni utili all'assolvimento dell'imposta di soggiorno, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune (denominata "*MODULO A-DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ IMPOSTA DI SOGGIORNO*").

3. Entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono obbligatoriamente presentare la suddetta denuncia anche i gestori o possessori delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazioni brevi che a tale data già svolgano l'attività.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi denunciati siano rimasti invariati. In caso contrario, il gestore è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a:

a) richiedere e incassare, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali sono tenuti a tenersi diligentemente informati, il pagamento dell'imposta di soggiorno ed a rilasciare la relativa quietanza all'ospite;

b) informare i propri ospiti, in appositi spazi ben visibili, anche sui portali telematici, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

c) trasmettere all'Ufficio tributi del Comune di Ostuni, entro venti giorni dalla fine di ciascun semestre solare (20 gennaio; 20 luglio), esclusivamente a mezzo p.e.c. ovvero mediante consegna a mani all'Ufficio protocollo, la dichiarazione semestrale contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o immobile destinato a locazione breve nel corso del semestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti mensili effettuati nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati, oltre ad eventuali informazioni ritenute utili ai fini del computo della stessa, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune (denominati "*modulo C - DICHIARAZIONE 1° SEMESTRE*"; "*modulo C - DICHIARAZIONE 2° SEMESTRE*").

La dichiarazione va presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite ed anche ove la struttura ricettiva o l'immobile locato siano rimasti chiusi.

d) presentare al Comune di Ostuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione di cassa (MOD. 21) di cui al successivo art. 7-bis;

e) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno una dichiarazione con tutti i dati utili al recupero dell'imposta stessa.

6. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, la segnalazione del rifiuto dovrà essere presentata dal gestore o dal locatore stesso (modulo B) e dovrà essere allegata alla dichiarazione semestrale. In assenza della dichiarazione sottoscritta dall'ospite e/o della



segnalazione da parte del gestore o del locatore, l'imposta di soggiorno si intende riscossa e dovrà essere versata dal gestore della struttura o, in caso di locazione breve, dal soggetto che incassa il canone o corrispettivo.

7. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, l'invio delle dichiarazioni e le ricevute dei versamenti effettuati.

8. A norma dell'art. 5-ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, con legge n. 96/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 7 bis Disposizione sugli agenti contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio di ogni anno, gli agenti contabili devono presentare al Comune di Ostuni il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta di soggiorno nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, redatto su apposita modulistica predisposta dal Comune sulla base del modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (MODELLO 21 - CONTO DI GESTIONE"), debitamente compilato e sottoscritto in originale dall'agente contabile della struttura o dell'immobile locato, deve essere trasmesso all'Ufficio tributi del Comune di Ostuni entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo serviziotributi@cert.comune.ostuni.br.it, firmato digitalmente;
- mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Ostuni, firmato in originale;
- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, firmato in originale.

3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti.

Articolo 8 Controllo e accertamento d'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della denuncia di inizio attività e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7 e del conto di gestione di cui all'art. 7-bis.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti o



inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dalla legge in materia di sanzioni tributarie.
2. Per l'inosservanza o violazione degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente regolamento e, comunque, per l'inosservanza di tutti gli altri obblighi previsti dal presente regolamento a carico dei soggetti passivi e dei responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art.13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo decreto.
- 1-bis. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore.
2. *abrogato.*